Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 53 del 2 marzo 1940-XVIII

PARTE PRIMA — GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 57-107 - 50-033 - 53-914.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre negli istituti — in sedi di primaria importanza — di istruzione media classica, scientifica e magistrale; nelle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, sullo stato giuridico dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno nei Regi istituti medi d'istruzione;

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932-X, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti i Regi decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale, nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933-XI, 12 febbraio 1934-XII e 16 febbraio 1935-XIII, con i quali si approvano i programmi stabiliti pei concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359, relativo all'approvazione della nuova tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per i Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, contenente disposizioni concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII che autorizza l'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1940-XVIII;

DECRETA:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica e nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale.

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
1. - Italiano, latino, storia e geografia.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	a) *Ginnasio*: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	a) 2 Genova - Venezia
	b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	b) 12 Bari (5) - Genova (2) - Messina (5)
	Totale delle cattedre messe a concorso	14
2. - Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	6 Catania (3) - Messina (1) - Palermo (2)
3. - Lettere classiche.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	Liceo: Lettere latine e greche.	6 Bologna (2) - Catania (1) - Genova (1) - Napoli (2)
4. - Lettere italiane e storia.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	7 Messina - Milano - Napoli - Palermo - Pavia - Torino - Venezia
5. - Lettere italiane e latine e storia.	*Prove richieste: due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina), prova orale.*	
	a) *Liceo:* Lettere italiane e latine.	a) 7 Catania - Firenze - Pisa - Genova - Milano - Napoli - Roma
	b) *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine.	b) 7 Bari - Catania - Genova - Milano - Palermo - Torino - Venezia
	c) *Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	c) 18 Bari - Bologna - Catania - Firenze - Genova - Messina (2) - Milano (3) - Napoli - Palermo (2) - Pisa - Roma (3) - Torino
	Totale delle cattedre messe a concorso	32
6. - Filosofia e storia.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	a) *Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica.	a) 10 Catania (2) - Firenze - Messina (2) - Milano - Palermo (2) - Pisa - Roma
	b) *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica.	b) 4 Messina - Milano - Napoli - Palermo
	c) *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia.	c) 6 Bari - Bologna - Catania - Messina - Palermo - Pisa
	Totale delle cattedre messe a concorso	20
7-*a*. - Lingua e letteratura francese negli istituti medî di primo grado.	*Prove richieste: due prove scritte, prova orale.*	
	a) *Ginnasio:* Lingua francese.	Napoli

CONCORSI.	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
7-*b*. – Lingua e letteratura inglese negli istituti medî di primo grado.	*Prove richieste: due prove scritte, prova orale.*	
	a) *Ginnasio:* Lingua inglese.	a) 1 Napoli
	b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua inglese.	b) 1 Catania
	Totale delle cattedre messe a concorso	2
7-*c*. – Lingua e letteratura tedesca negli istituti medî di primo grado.	***Prove richieste: due prove scritte, prova orale.***	
	a) *Ginnasio:* Lingua tedesca.	a) 5 Bari – Catania – Messina – Napoli – Palermo
	b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua tedesca.	b) 5 Catania – **Messina – Milano – Palermo** – Roma
	Totale delle cattedre messe a concorso	10
7-*d*. – Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medî di primo grado.	***Prove richieste:*** *due prove scritte. **prova orale.***	
	a) *Ginnasio:* Lingua spagnuola.	a) 1 Catania
	b) *Istituto magistrale* (corso inferiore): **Lingua spagnuola.**	b) 2 Bari – Roma
	Totale delle cattedre messe a concorso	3
8-*a*. – Lingua e letteratura francese negli istituti medî di secondo grado.	***Prove richieste: due prove scritte, prova orale.***	
	***Liceo scientifico:* Lingua e letteratura francese.**	Bari

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
10. – Matematica e fisica.	*Prove richieste: scritta, orale.*	
	a) *Liceo:* Matematica e fisica.	a) 2 Bologna (2)
	b) *Liceo scientifico:* Matematica e fisica.	b) 1 Pavia
	c) *Istituto magistrale:* Matematica e fisica.	c) 4 Milano – Pavia (2) – Pisa
	Totale delle cattedre messe a concorso	7
11. – Scienze naturali, chimica e geografia.	*Prova orale.*	
	Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	Bari
12. – Disegno.	*Prove richieste: grafica, orale.*	
	Istituto magistrale: Disegno.	2 Catania – Messina
A-II – Lettere italiane e storia.	*Prove richieste; scritta, orale.*	
	Lettere italiane e storia: a) *Istituti tecnici commerciali e per geometri.*	a) 8 Bari (2) – Catania – Genova – Palermo (2) – Roma – Milano
	b) *Istituti tecnici industriali.*	b) 3 Bari – Milano – Messina
	Totale delle cattedre messe a concorso	11
A-III – Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo B	***Prove richieste: due prove scritte, prova orale.***	
	***Istituti tecnici inferiori:* a) Lingua francese.**	a) 1 Catania

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
	b) Lingua tedesca.	b) 3 Messina (2) – Pavia
	Scuole tecniche commerciali: c) Lingua inglese.	c) 2 Catania – Pavia
A–IV – **Lingua e letteratura straniera, per cattedre di ruolo A.**	*Prove richieste: due prove scritte, prova orale.* *Istituti tecnici commerciali* (corso superiore): a) Lingua francese.	a) 1 Pisa
	b) Lingua tedesca.	b) 4 Catania – Genova – Napoli – Torino
A–V – Matematica.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Istituti tecnici industriali;* Matematica.	Milano
A–VI – Matematica **e fisica.**	*Prove richieste: scritta, pratica, orale.* *Istituti tecnici commerciali* (corso superiore): Matematica e fisica.	2 Bari – Napoli
A–VIII – Scienze e **merceologia.**	*Prove richieste: pratica, orale.* *Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia.	2 Genova – Roma
B–I – **Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.**	*Prove richieste: scritta, orale.* Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista: a) *Istituti tecnici commerciali* (corso inferiore).	a) 11 Bari (2) – Bologna – Genova (4) – Napoli (2) – Torino – Venezia

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
	b) *Istituti nautici* (corso inferiore):	b) 5 Bari (2) – Venezia (3)
	Totale delle cattedre messe a concorso	16
E–I – Matematica fisica e chimica.	*Prove richieste: scritta, pratica, orale.* *Scuole tecniche ad indirizzo industriale:* Matematica, elementi di fisica e di chimica.	4 Milano – Pisa – Venezia (2)
G–I – Computisteria e pratica commerciale.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	5 Genova (2) – Napoli – Palermo – Pavia
H–IV – Materie giuridiche ed economiche.	*Prove richieste; due prove scritte, prova orale.* *Istituti tecnici commerciali:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. a) Istituzioni di diritto.	a) 2 Napoli (2)
	b) Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	b) 2 Milano – Torino
	Totale delle cattedre messe a concorso	4
L–I – Lettere italiane.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Istituti tecnici nautici* (corso superiore): Lettere italiane	1 Genova
L–II – Storia e geografia.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Istituti tecnici nautici* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.	1 Bari

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
L-III – Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Prove richieste: scritta, pratica, orale.* *Istituti tecnici nautici* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	3 Bari - Palermo - Roma
1-avv. – Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Scuole secondarie di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	73 Bari (5) - Bologna (4) - Catania (2) - Genova (3) - Messina-S. Placido Colonerò (1) - Milano (20) - Napoli (12) - Palermo (12) - Pisa (1) - Torino (10) - Venezia (3).
2-avv. – Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Prove richieste: scritta, orale.* *Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con l'obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	22 Bari (1) - Genova (6) - Milano (6) - Napoli (4) - Pisa (1) - Roma (4).

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli insegnanti titolari di eguale cattedra in sedi diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, nonchè gli altri insegnanti di ruolo e gli estranei ai ruoli che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione. Le tabelle annesse al presente bando indicano, nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione.

Art. 3.

I professori di ruolo nelle scuole medie, Regie o pareggiate sono considerati pienamente abilitati, anche se non posseggono il titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido ed occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Le donne sono escluse dai concorsi delle seguenti classi:

Classe 3 – Lettere classiche.

Classe 5 – Lettere italiane e latine e storia.

Classe 6 – Filosofia e storia (per le cattedre dei licei classici e scientifici).

Classe A-II tec. – Lettere italiane e storia (istituti tecnici superiori).

Classe A-V tec. – Matematica (istituti tecnici industriali).

Classe H-IV tec. – Materie giuridiche ed economiche.

Classe L-1 tec. – Lettere italiane.

Classe L-II tec. – Storia e geografia.

Classe L-III tec. – Fisica, elementi di chimica e di macchine

e pertanto possono partecipare soltanto ai concorsi delle classi seguenti:

Classe 1 – Italiano, latino, storia e geografia.

Classe 2 – Italiano, latino, greco, storia e geografia.

Classe 4 – Lettere italiane e storia (istituti magistrali superiori).

Classe 6-1 – Filosofia e storia (per le cattedre di istituti magistrali).

Classe 7-*a* – Lingua e letteratura francese negli istituti medi di primo grado.

Classe 7-*b* – Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di primo grado.

Classe 7-*c* – Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di primo grado.

Classe 7-*d* – Lingua e letteratura spagnuola negli istitudi medi di primo grado.

Classe 8-*a* Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado.

Classe 10 – Matematica e fisica (licei, licei scientifici istituti magistrali).

Classe 11 – Scienze naturali, chimica e geografia.

Classe 12 – Disegno.

Classe A-III tec. – Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *B*).

Classe A-IV tec. – Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*).

Classe A-VI tec. – Matematica e fisica (istituti tecnici commerciali).

Classe A-VIII tec. – Scienze e merceologia.

Classe B-I tec. – Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.

Classe E-I tec. – Matematica, fisica e chimica.
Classe G-I tec. – Computisteria e pratica commerciale.
Classe 1 avv. – Italiano, storia, geografia e cultura fascista.
Classe 2 avv. – Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.

Art. 4.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale. Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (Regio decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172) e per coloro che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di età, di 40 e di 45 anni, è aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media, in attesa di nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata sopppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in Regi istituti d'istruzione media, o comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

h) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, a' sensi degli articoli 1 a 16 del R. decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954;

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutti gli altri previsti in questo paragrafo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Art. 5.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati dall'art. 8 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato, anno del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe del concorso a cui egli chiede di partecipare, il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero – Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni o documenti causata da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; per quelli invece residenti nel Regno, il certificato sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato da S. E. il Ministro Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163);

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato generale del casellario giudiziale; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certficato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità dovrà essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorre l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia (questo documento dovrà essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole, e dovrà essere legalizzato dal prefetto);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dovrà essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A. O. o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare anche se riformati dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª) annesse al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925-IV, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1923-II, n. 2909, dovranno essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e dal R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473);

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o d'istituto superiore, la firma dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) diploma originale di abilitazione o certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale;

n) dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

p) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

Art. 6.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

È consentito il riferimento ai documenti presentati per partecipare ai concorsi generali indetti con decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII e non ancora scaduti.

I certificati, di cui al precedente paragrafo, devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme nei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo presso Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Coloro che trovandosi nelle condizioni del precedente comma concorrono a cattedre di scuole o istituti di istruzione tecnica sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; una sola delle domande, però, dovrà essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e titoli prodotti con dichiarazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e titoli. I documenti di cui al paragrafo 5 non sono restituiti, fatta sola eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno a reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nel paragrafo 5, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengono opportuno nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte o dattilografae. I disegni e le pitture, presentati ai concorsi possono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta. I certificati di servizio, se rilasciati da istituti

di istruzione media o primaria, dovranno essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di Istituti universitari e d'istruzione superiore, dovranno essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 7.

Nome particolari per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi della grande guerra, i mutilati ed invalidi nelle operazioni militari in A. O., i mutilati e invalidi in operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1935–XIV, che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di un decimo dei posti messi a concorso) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925–III, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, o un certificato dal quale risulti che sono invalidi per la causa nazionale.

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925–III, n. 1090, dovranno presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930–VIII, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, tutte le disposizioni concernenti le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione. Lo stesso valga per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O. e per le vedove dei caduti in operazioni militari in dipendenza di servizio militare all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936–XIV.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, gli interessati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 8.

Presentazione documenti – Termini – Esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale — Ufficio Concorsi scuole medie — entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il termine anzidetto della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti non oltre il termine di 30 giorni da quello fissato per la presentazione dei documenti.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente. La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo dell'Ufficio postale del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nel paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi o della esclusione dai medesimi. Solo pel provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche o pratiche di esame che avranno luogo soltanto in Roma nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale (il quale sarà pubblicato bella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero – parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

I locali in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati nell'albo del Ministero.

Art. 9.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tuttti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami. I titoli sono valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli, se è prestato in Istituti Regi o pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è, però, computabile solo nei concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923–I, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

La pubblicazione che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in Convitti nazionali, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

La prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità di cui al 10° comma del presente paragrafo. Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anche essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Tutte le prove scritte, grafiche, pratiche e orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8. Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorsi sono stabilite dai Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, 20 luglio 1934-XII, n. 1186, e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933-XI e 12 febbraio 1934-XII, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i conorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio approvati con R. decreto 12 gennaio 1934-XII, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934-XII, n. 31, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 8, del 20 febbraio 1934-XII.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche dei concorsi negli Istituti classici, scientifici e magistrali è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema e per le prove scritte di composizione e traduzione è fissato il termine massimo di quattro ore; per le prove scritte, grafiche o pratiche dei concorsi negli Istituti e scuole tecniche e di avviamento il termine è fissato dai rispettivi regolamenti.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne dovranno fare espressa dichiarazione e dovranno presentarsi al Ministero il giorno prima dell'inizio delle prove per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, grafiche e pratiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali o pratiche e quelli dei concorsi che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel *Bollettino Ufficiale*, parte II.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

Graduatorie.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano conseguito una media di almeno otto decimi nella votazione complessiva.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1322, dell'art. 66 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'A. O. e nelle operazioni militari non isolate all'estero, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 80/100, fino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti (o frazione di 10) tenendo conto per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, una media di almeno sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito una media di almeno 80 su 100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a 4, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro 90 giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra o per la causa nazionale, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A. O. o in servizio non isolato all'estero, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Nei concorsi che danno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituti, l'assegnazione dei vincitori a questi diversi tipi di istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatta nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente e, in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo sempre che non contrastino con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, le disposizioni generali di cui ai regolamenti approvati con Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 5 luglio 1934-XII, n. 1165, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione del presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1940-XVIII.

Il Ministro: BOTTAI.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
1. – Italiano, latino, storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana e latina, storia e geografia. *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359), di italiano, latino, storia e geografia e cultura fascista o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
2. – Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1934, o nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
3. – Lettere classiche	*Liceo*: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1922 o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
4. – Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia o d' italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
5. – Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo*: Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine. *Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
6. – Filosofia e storia	*Liceo*: Filosofia, e storia ed economia politica. *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia.	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
7. – Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di primo grado.	*Ginnasio:* Lingua straniera. *Istituto magistrale* (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado conseguito nei corsi post–universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598, per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico–letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.
8-*a* – Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico:* Lingua e letteratura francese.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua francese conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua francese conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma conseguito nei corsi post–universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua francese. *d*) Diploma di 2° grado per la lingua francese rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico–letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma di lingua francese rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.
10. – Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica. *Istituto magistrale:* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
11. – Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
12. - Disegno.	*Istituto magistrale*: Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o ai regolamenti 4 settembre 1924, n. 1533, 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.
A-II - Lettere italiane e storia.	*Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri* (corso superiore): Lettere italiane e storia.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie scuole agrarie medie, di Regie scuole minerarie, di Regi istituti industriali, commerciali e nautici, equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche o diploma d'italiano, storia e geografia e cultura fascista, o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciati in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. 2) Diploma di italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. 3) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. 4) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		il caso previsto alla lettera *b*) sopra indicata o laurea in filosofia.
A-III – Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*.	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua straniera. *Istituto tecnico inferiore:* Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925, agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma della lingua straniera messa a concorso presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924. *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a secondo della cattedra messa a concorso) in Regie scuole commerciali o di tirocinio femminile o professionale femminile, o in Regi istituti industriali, commerciali e nautici congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione di una lingua straniera diversa
		da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. 2) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. 3) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. 4) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. 5) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, o di filosofia e pedagogia. 6) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		7) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. 8) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1603. 9) Laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime. 10) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).
A-IV – Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo A.	*Istituto tecnico commerciale* (corso superiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598, per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *f*) Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese e tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) in Regi istituti commerciali, industriali, nautici congiunta ad uno dei titoli seguenti: 1) Diploma di abilitazione per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguita in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. 2) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguita in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		3) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d*) sopra indicata) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.
		4) Diploma nella lingua straniera messa a concorso, rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli alunni iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.
		5) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero o di filosofia e pedagogia o di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli, dopo il suo riordinamento disposto con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.
		6) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.
		7) Laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche e coloniali (rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma).
A-V - Matematica.	*Istituto tecnico industriale.* Matematica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.
		b) Diploma di abilitazione di matematica (2° grado) o di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
		c) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
		d) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi istituti tecnici industriali e commerciali o di matematica e disegno geometrico in Regi istituti nautici congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti:
		1) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o di fisica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
		2) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto alla lettera *c*) sopra indicata, entro il 31 dicembre 1925, o laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.
A-VI - Matematica e fisica.	*Istituto tecnico commerciale.* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
		b) Laurea in scienze fisiche e matematiche, conseguita entro il

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Idoneità in concorso di matematica o in concorso di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti industriali, commerciali e nautici, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione di matematica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. 2) Laurea in scienze fisiche e matematiche, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopra indicata. 3) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche. 4) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).
A-VIII - Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia, conseguito in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, e diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in Regia scuola o in Regio istituto commerciale o in Regia scuola professionale femminile congiunta a laurea o ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. 2) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche, o in fisica, o laurea in scienze agrarie. 3) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737).
B-I - Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista.	*Istituto tecnico inferiore:* Lingua italiana e latina, storia, geografia e cultura fascista.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di abilitazione d'italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925.
E-I – Matematica fisica e chimica.	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica, elementi di fisica e di chimica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, numero 1185. *b*) Diploma di abilitazione di matematica o di matematica e fisica o di matematica, fisica e chimica, o di fisica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in scienze fisiche e matematiche, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso per matematica e fisica in Regie scuole e istituti d'istruzione tecnico-professionale congiunta a laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o a laurea in scienze fisiche e matematiche.

CONCONSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
G-I – Computisteria e pratica commerciale.	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di computisteria pratica e commerciale o di ragioneria e tecnica commerciale, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di Regio istituto commerciale, equiparate a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti dei Regi istituti tecnici commerciali, o idoneità in concorso a cattedre alla Regia scuola commerciale equiparate a norma del R. decreto suddetto, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunte, tanto l'una che l'altra idoneità ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi. 2) Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali. 3) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal Regio istituto di studi com-

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		mercíali, coloniali ed attuariali di Roma (R. decreti 5 novembre 1906, n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104). 4) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamenti).
H-IV – Materie giuridiche ed economiche.	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica, elementi di scienza finanziaria, statistica.	*a*) Diploma di abilitazione delle materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, numero 1185. *b*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *c*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Regio istituto commerciale equiparato, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924, in poi. 2) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dal Regio istituto superiore «C. Alfieri» di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore. 3) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) sopra indicata. 4) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109. 5) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e laurea in scienze economiche e commerciali. 6) Laurea in scienze sociali economiche e politiche del Regio istituto superiore di scienze sociali «C. Alfieri» di Firenze. 7) Laurea in scienze economiche marittime, rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). 8) Laurea in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politico-economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economico-commerciale, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, conseguite nelle università ed istituti superiori del Regno.
L-1 – Lettere italiane.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Lettere italiane.	*a*) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926,

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		n. 2480, di lettere; o di italiano (lettere italiane) e storia; o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Diploma di abilitazione di lettere italiane o di lettere italiane e storia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di lettere italiane nei Regi istituti nautici congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia; o di italiano, latino, storia e geografia. 2) Diploma di abilitazione di lettere italiane, storia, geografia o diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. 3) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. 4) Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		5) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) sopra indicata o laurea in filosofia.
L-II – Storia e geografia.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Storia, geografia e geografia commerciale.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di storia e geografia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di storia e geografia nei Regi istituti nautici, commerciali e industriali, congiunta ad uno dei titoli di studio seguenti: 1) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. 2) Diploma di italiano, latino, storia e geografia o di filosofia, pedagogia negli istituti superiori di magistero. 3) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e mo-

CONCORSI	CATTEDRE dei RR. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		rale degli istituti superiori di magistero femminile. 4) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) sopra indicata o laurea in filosofia.
L-III – Fisica, elementi di chimica e di macchine.	*Istituto tecnico nautico* (corso superiore): Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine.	a) Diploma di abilitazione di fisica elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Idoneità in concorso a cattedre di fisica nei Regi istituti industriali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea in fisica od ingegneria, in scienze fisiche e matematiche.
1-avv. – Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	a) Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista, rilasciato in base al decreto ministeriale 27 gennaio 1933, numero 153. b) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480, o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, latino, storia e geografia o di lettere o di italiano, storia e geografia. c) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. d) Laurea in lettere, conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. e) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia o geografia) in Regie scuole o Regi istituti di istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).
2-avv. – Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, d'igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia.	a) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al decreto Ministeriale 27 gennaio 1933, n. 153. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. d) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in Regie scuole e Regi istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).

(850)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 1 (3104240) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.